SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. **162.**

Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo ulteriori misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi, adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi dell'Unione europea e da quelli sportivi internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.»;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.»;

4) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: «*7.* Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni.»;

b) all'articolo 6-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;

c) dopo l'articolo 6-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 6-*quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.* — 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive.».

Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88

1. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*sexies.* — 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Art. 1-*septies.* — 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies.*

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso è commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 1-*octies*. — 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

3. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese e al relativo funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.».

Art. 3.

Iniziative nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0195

DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. **163**.

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni volte ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 è inserito il seguente: «119-*bis*). Il Registro Italiano Dighe può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.».

2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l'anno 2005, all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.

3. Nel comma 3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Presidente del Registro Italiano Dighe - R.I.D. è riconosciuto il compenso determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con l'imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico già in godimento.».

Art. 2.

Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti

1. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Art. 3.

Competenza sull'assistenza fiscale

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *q)* è aggiunta la seguente: «*q*-bis*) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*».

Art. 4.

Incremento dei livelli occupazionali

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico.

Art. 6.

Esenzione dall'ICI per particolari immobili

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0197

DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. **164**.

Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005, in modo di assicurare piena efficacia al sistema di sostegno pubblico alle attività cinematografiche in conformità a quanto previsto dalla sentenza medesima, sia in relazione alle problematiche di funzionamento della società del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Holding S.p.a., da riportare in linea con il nuovo assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di pervenire all'approvazione dello statuto della Biennale di Venezia per assicurare la piena operatività della Fondazione, nonché di allineare talune recenti disposizioni sulla definizione degli interessi archeologico e numismatico al sistema di tutela previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di riavviare la ristrutturazione della sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di attività cinematografiche

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*8-bis*. I decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 12, comma 4, ed all'articolo 17, comma 4, nonché gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 19, commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 3, all'articolo 12, comma 5, all'articolo 19, comma 2, nonché gli atti del Ministro di cui all'articolo 8, comma 3, ed all'articolo 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo.».

2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, già adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-*bis*.

Art. 2.

Cinecittà Holding S.p.A.

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis (Cinecittà Holding S.p.A.)*. — 1. Cinecittà Holding S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

2. Cinecittà Holding S.p.A. presenta annualmente al Ministro, unitamente alle società da essa controllate, un programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di nazionalità italiana, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società controllate, nonché un programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi. Cinecittà Holding S.p.A. è tenuta, altresì, a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere, in particolare, la programmazione della cinematografia italiana ed europea.».

Art. 3.

Fondazione La Biennale di Venezia

1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, le parole: «*il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione*» sono sostituite dalle seguenti: «*il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione*» e al comma 2, le parole: «*lettere* b) *e* c)» sono sostituite dalle seguenti: «*lettere* a)*,* b) *e* c)»;

b) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: «*5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera* d)*, un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali.*»;

c) all'articolo 12, comma 2, le parole: «*e gli altri scelti*» sono sostituite dalle seguenti: «*un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l'altro scelto*».

Art. 4.

Disposizioni in materia di beni culturali

1. Al decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*quater*, comma 2:

1) dopo le parole: «indagini eseguite,» sono eliminate le seguenti: «qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito,»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «non monumentali» sono sostituite dalle seguenti: «che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario»;

3) alla lettera *c)*, le parole da: «di particolare rilevanza» a: «del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito»;

b) l'articolo 2-*decies* è abrogato.

2. All'articolo 10, comma 3, lettera *e)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica» e dopo la parola: «interesse» le parole: «artistico o storico» sono soppresse. Al medesimo articolo 10, comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono aggiunte le seguenti: «la cui produzione, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali, non sia caratterizzata da serialità o ripetitività».

Art. 5.

Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee

1. Per interventi di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma, istituito dal-

l'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0196

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati è convocata in 667ª seduta pubblica per lunedì 22 agosto 2005, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

05A08408

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2005.

Assegnazione di risorse finanziarie a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Naro, in provincia di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2005, concernente l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005 al territorio del comune di Agrigento interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 che, nel contesto degli interventi volti a consentire il superamento del predetto stato di emergenza, stabilisce che il direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, nominato commissario delegato, provveda all'adozione delle iniziative da porre in essere nel territorio del comune di Agrigento relativamente alla cattedrale, al seminario, alla curia arcivescovile, alla chiesa di Sant'Alfonso ed alla chiesa del-

l'Itria, utilizzando allo scopo, tra l'altro, le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi volti a fronteggiare eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Decreta:

A valere sulla quota relativa all'anno 2005 del Fondo per interventi straordinari indicato in premessa, è assegnato l'importo di € 4.000.000,00 in favore del direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - commissario delegato per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 16 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A08276

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato di provenienza UE ed extra UE - Variazione dei contenuti di nicotina e catrame di una marca di sigarette nonché radiazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il. sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2005, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Gutab Sas, Gallaher Italia Srl, British American Tobacco Italia Spa, Cicchetti Group Srl, International Tobacco Agency Srl, intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di sigarette di provenienza UE ed extra UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005 e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale del 25 luglio 2005 con il quale, in attuazione delle disposizioni recate dal comma 486 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene introdotto il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta della ditta Gallaher Italia Srl per il cambio di contenuti di catrame e nicotina di una marca di sigarette;

Vista l'istanza della ditta Gutab Sas per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette e di sigaretti;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA *A*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro kg conv.le	Conf.	Euro conf.
Elixyr Fine Taste 100	0,6	6,0	6,0	150,00	20	3,00
Elixyr Full Flavour 100	0,8	10,0	10,0	150,00	20	3,00
LD Blue	0,6	7,0	8,0	150,00	20	3,00
LD Red	0,8	10,0	10,0	150,00	20	3,00
Lucky Strike Red Special Edition	0,8	10,0	10,0	165,00	20	3,30
Lucky Strike Silver Special Edition	0,6	7,0	8,0	165,00	20	3,30
Rockies Blue	0,7	9,0	7,0	150,00	20	3,00
Winfield Blue	0,6	8,0	8,0	150,00	20	3,00
Winfield Red	0,8	10,0	10,0	150,00	20	3,00

(Marche di provenienza extra UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro kg conv.le compreso dazio	€/dazio kg conv.le	Conf.	Euro conf.
Mohawk Blue	0,8	9,0	9,0	160,00	12,00	20	3,20

Art. 2.

I contenuti di nicotina e catrame della seguente marca di sigarette sono così modificati:

	da mg/sigaretta nicotina	da mg/sigaretta catrame	a mg/sigaretta nicotina	a mg/sigaretta catrame
Arome Vanille	0,60	7,0	0,5	6,0

Le scorte della suindicata marca, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Art. 3.

Le seguenti marche di sigarette e di sigaretti sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Cod. sigarette:

776 BF Blue - confezione astuccio da 20 pezzi;

779 BF Silver - confezione astuccio da 20 pezzi;

934 BF Red - confezione astuccio da 20 pezzi.

Cod. sigaretti altri:

314 Coburn Red - confezione da 20 pezzi;

388 Coburn Blue - confezione da 20 pezzi.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 272

05A08309

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Benites Ascue Svetlana Yolanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la signora Benites Ascue Svetlana Yolanda ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en tecnologia medica especialidad: laboratorio conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concerenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella riunione del 9 giugno 2005;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo licenciada en tecnologia medica especialidad: laboratorio conseguito nell'anno 1999 presso l'«Universidad Nacional Federico Villareal» di Lima (Perù) alla signora Benites Ascue Svetlana Yolanda nata a Lima (Perù) il 27 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

2. La signora Benites Ascue Svetlana Yolanda è autorizzata ad esercitare in ltalia la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08069

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniltchenko Tatiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Daniltchenko Tatiana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Daniltchenko Tatiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 25 giugno 1973 dall'Università Statale di Medicina «N. I. Pirogov», Mosca (Federazione Russa) alla sig.ra Daniltchenko Tatiana, cittadina italiana, nata a Mosca (Federazione Russa) il 23 settembre 1949, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Daniltchenko Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08002

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ljubisa Simona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ljubisa Simona, cittadina yugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1º dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Ljubisa Simona è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina rilasciato in data 6 marzo 2001 dalla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Belgrado (Serbia e Montenegro) alla sig.ra Ljubisa Simona, nata a Cetinje (Serbia e Montenegro) il 3 ottobre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ljubisa Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08003

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Uasuf Carina Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Uasuf Carina Gabriela, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Uasuf Carina Gabriela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 17 novembre 1995 dalla «Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Mèdicas», Rosario (Argentina) alla sig.ra Uasuf Carina Gabriela, nata a Santa Fe (Argentina) il 10 ottobre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Uasuf Carina Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08004

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Falomo Sileno Luis Angel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig. Falomo Sileno Luis Angel, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Falomo Sileno Luis Angel è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 6 giugno 1985 dalla «Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Medicas), La Plata (Argentina) al sig. Falomo Sileno Luis Angel, cittadino italiano, nato a Bennal Quilmes - Buenos Aires (Argentina) il 2 agosto 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Falomo Sileno Luis Angel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08005

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Prepelita Vitalie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Prepelita Vitalie, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medic de profil general conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Prepelita Vitalie è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medic de profil general rilasciato in data 30 giugno 1993 dall'Università Statale di Medicina «N. Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldova) al sig. Prepelita Vitalie, nato a Falesti Marandeni (Moldova) il 30 novembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Prepelita Vitalie è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08006

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Prepelita Ina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Prepelita Ina, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medic de profil general conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Prepelita Ina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medic de profil general rilasciato in data 29 giugno 1993 dall'Università Statale di Medicina «N. Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldova) alla sig.ra Prepelita Ina, nata a Străşeni (Moldova) il 24 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Prepelita Ina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, a 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A08007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa, appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento e calzature della provincia di Como. (Decreto n. 36452).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore tessile abbigliamento della provincia di Como, concluso in data 18 aprile 2005, presso la sede della camera di commercio di Como;

Visto il verbale di accordo in data 18 aprile 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b),* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso la Camera di commercio di Como, alla presenza del Ministro on. Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Como, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva del settore tessile, abbigliamento, calzature (con ciò intendendosi i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, fotoincisioni, studi di disegno, lucidisti, converter e accessori), che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Como, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale di accordo sottoscritto in data 18 aprile 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 18 aprile 2005 che prevede, per i lavoratori delle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Como:

a) la concessione, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche a seguito della stipula di contratti di solidarietà, in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con più di 15 dipendenti, che non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa;

b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2005, per cessazione di attività o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori citati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 18 aprile 2005, che ha recepito l'accordo di programma del 18 aprile 2005, di cui alle premesse — che diventa parte integrante del presente provvedimento — è concesso, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche a seguito della stipula di contratti di solidarietà, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con più di 15 dipendenti, che non possiedono le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa, appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con ciò intendendosi i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, fotoincisioni, studi di disegno, lucidisti, converter e accessori) della provincia di Como.

Art. 2.

È autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, fino al 31 dicembre 2006, ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2005 per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei sopracitati settori.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere un'anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni, non inferiore a novanta giorni.

Art. 4.

Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 13

VERBALE DI ACCORDO

In data 18 aprile 2005, presso la sede della camera di commercio di Como, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Roberto Maroni, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione delle imprese appartenenti alla filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con ciò intendendosi i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, fotoincisioni, studi di disegno, lucidisti, converter e accessori) della provincia di Como.

Hanno partecipato:

Regione Lombardia - Agenzia regionale per il lavoro;

Provincia di Como: presidente Leonardo Carioni;

Camera di commercio, industria artigianato: presidente Paolo De Santis;

Unione industriali della provincia di Como: presidente Giorgio Carcano;

C.N.A - Como: presidente Giacomo Guidali;

Confartigianato imprese Como: presidente Cornelio Cetti;

API: vicepresidente Vittorio Cotta;

CGIL: segretario generale Amleto Luraghi;

CISL: segretario generale Fausto Tagliabue;

UIL: segretario generale Giuseppe Doria;

FEMCA CISL: segretario generale Giuseppe Ferrante;

FILTEA CGIL: segretario generale Rosalba Cicero;

UILTA UIL: segretario generale Gioacchino Favara;

ACAI-CASA: presidente Ettore Zanotti.

Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con ciò intendendosi i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, fotoincisioni, studi di disegno, lucidisti, converter e accessori) che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Como con pesanti ricadute sull'occupazione;

Considerato, altresì, che le imprese della filiera sopra indicata si configurano anche come aziende artigiane o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali;

Considerata la necessità di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi di politiche attive del lavoro in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa;

Considerato che le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria del tessile abbigliamento moda hanno sottoscritto il 21 ottobre 2004 un «Documento congiunto di politica industriale»;

Visto il programma di interventi a sostegno dei settori sopra indicati previsti dal documento tecnico allegato;

Ritenuto applicabile alle imprese della filiera di cui sopra l'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono ricorrere agli ammortizzatori in base alla vigente normativa;

Al fine di accompagnare i dipendenti delle imprese appartenenti ai settori sopra richiamati con interventi di sostegno al reddito ed al fine di aiutare le imprese medesime a superare l'attuale fase di crisi, le parti stipulanti, che si riconoscono nel documento congiunto di politica industriale sottoscritto il 21 ottobre 2004 a livello nazionale dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, allegato al presente accordo, concordano quanto segue:

1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991), delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, delle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa, appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Como. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere erogato anche a seguito della stipula di contratti di solidarietà. I lavoratori beneficiari devono avere un'anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;

2) il trattamento di cui al punto 1) può essere concesso con decorrenza 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;

3) il trattamento di mobilità può essere concesso fino al 31 dicembre 2006 ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2005 per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti;

4) ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese artigiane non associate all'EBA di Como (non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 12 della legge n. 223/1991), quelle industriali sino a 15 dipendenti e le imprese industriali con più di 15 dipendenti applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni. Le imprese artigiane iscritte svolgeranno la consultazione sindacale di cui al citato art. 5 con le modalità attualmente in vigore presso lo stesso EBA di Como;

5) i trattamenti di cui ai punti 1) e 3) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro;

6) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio che procede, nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti, e conseguentemente autorizza l'I.N.P.S. competente per territorio ad erogare, i trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le domande relative al trattamento di mobilità dovranno essere presentate dai lavoratori interessati alla direzione provinciale del lavoro di Como;

7) l'erogazione del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dall'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;

8) la regione Lombardia, le istituzioni locali e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore tessile, abbigliamento e moda, attraverso le azioni concordate in sede locale ed in raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia;

9) la provincia di Como, in raccordo con le parti sociali, si impegna a potenziare gli interventi di formazione e riqualificazione allo scopo di facilitare il reinserimento dei lavoratori coinvolti, sia per acrescere le professionalità nella filiera del settore tessile, sia per una azione di ricollocazione anche esterna al settore;

10) per quanto attiene alle aziende ed ai lavoratori artigiani, le parti sociali favoriranno al valorizzazione dell'Ente bilaterale dell'artigianato di Como nelle iniziative di informazione, accompagnamento e sostegno delle aziende e dei lavoratori coinvolti;

11) si conviene infine di istituire una commissione provinciale avente lo scopo di monitorare l'attuazione, del presente accordo, nonché di valutare l'opportunità e la necessità di estendere l'accordo ad altri settori e/o comparti produttivi del territorio della provincia di Como.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantisce, nel limite di 15 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo, ritenendo, alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (firmato)
Il presidente della CCIAA (firmato)
Il presidente della provincia di Como (firmato)
ACAI-CASA (firmato)
API (firmato)
CNA (firmato)
Confartigianato imprese (firmato)
Unione industriali (firmato)
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
FEMCA CISL (firmato)
FILTEA CGIL (firmato)
UILTA UIL (firmato)

05A08310

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2005.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato autorizzato fino all'8 marzo 2003 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003;

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 gennaio 2003 e 26 febbraio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 gennaio 2003, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 gennaio 2003, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;

Visto il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 gennaio 2003, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2004;

Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 gennaio 2003, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004;

Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 gennaio 2003, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;

Visto il decreto 13 giugno 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 24 gennaio 2003, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005 è stata prorogata fino all'autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede San Daniele del Friuli (UD), via Rodeano n. 71;

Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto Toscano, datata 12 gennaio 2005, con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede San Daniele del Friuli (UD), via Rodeano n. 71, in sostituzione di «CSQA Certificazioni Srl»;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Prosciutto Toscano» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del 15 luglio 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08206

DECRETO 11 luglio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli

e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Visto il decreto 28 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002;

Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003;

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 28 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 28 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, è stata prorogata fino al rinnovo della stessa al sopra citato organismo di controllo;

Vista la comunicazione del Consorzio Produttori Pompelmo Italiano - COPPI Soc. Coop. a r.l., datata 13 marzo 2002 con la quale viene rinnovata l'indicazione dell'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8, ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61348 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità di permettere l'adesione al sistema dei controlli dei soggetti interessati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in deroga ai termini previsti dal piano dei controlli approvato, eccezionalmente e limitatamente all'anno 2005;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Clementine di Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Calabria.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 9.

In deroga ai termini previsti dal piano approvato, l'adesione al sistema dei controlli dei soggetti interessati è consentita, eccezionalmente e limitatamente all'anno 2005, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08207

DECRETO 18 luglio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con decreto 13 giugno 2000 è stata prorogata fino all'8 settembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine

protetta ««Ragusano» a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 giugno 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 settembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08208

DECRETO 4 agosto 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» di Reggio Emilia, trasmessa dalla regione Emilia-Romagna in data 24 aprile 2003. intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»;

Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della regione Emilia-Romagna, trasmesso in data 3 giugno 2004;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004;

Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Emilia» o «dell'Emilia», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli enti prima citati non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.

Art. 5.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «EMILIA» O «DELL'EMILIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia di Candia Aromatica, Malbo gentile, Malvasia bianca di Candia, Marzemino, Merlot, Montu', Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati:

Alionza.

Vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Ancellotta o Lancellotta.

Vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Barbera.

Vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet.

Vitigni: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Sauvignon.

Vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vigneti idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Franc.

Vitigni: Cabernet Franc, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay.

Vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Fortana.

Vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Lambrusco.

Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Lambrusco bianco.

Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Le uve devono essere vinificate in bianco.

Malbo Gentile

Vitigni: Malbo Gentile, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Malvasia.

Vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Malvasia bianca.

Vitigni: Malvasia bianca, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Marzemino.

Marzemino in misura non inferiore all'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Merlot.

Vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Montu'.

Vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pignoletto.

Vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio.

Vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pinot bianco.

Vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Pinot nero.

Vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Riesling italico.

Vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Sangiovese.

Vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Sauvignon.

Vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Trebbiano.

Vitigni: Trebbiano o romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico e Sangiovese.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione del vitigno lambrusco, se immessi al consumo in contenitori di capacità inferiore a 6 litri, possono essere prodotti solo nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza il nome del vitigno, nella tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 ottobre 2004).

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1 e non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»: nelle tipologie bianco, rosso e rosato a tonnellate 29, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:

Alionza tonnellate 26;
Ancellotta o Lancellotta tonnellate 26;
Barbera tonnellate 21;
Cabernet tonnellate 21;
Cabernet Franc tonnellate 21;
Cabernet Sauvignon tonnellate 20;
Chardonnay tonnellate 23;
Fortana tonnellate 29;
Lambruschi tonnellate 29;
Malbo Gentile tonnellate 20;
Malvasia di Candia aromatica tonnellate 24;
Malvasia bianca tonnellate 20;
Marzemino tonnellate 20;
Merlot tonnellate 20;
Montu' tonnellate 29;
Pignoletto tonnellate 26;
Pinot bianco tonnellate 26;
Pinot grigio tonnellate 20;
Pinot nero tonnellate 20;
Riesling italico tonnellate 20;
Sangiovese tonnellate 21;
Sauvignon tonnellate 23;
Trebbiano tonnellate 29.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Bianco 8,50 % vol.;
Rosso 8,50% vol.;
Rosato 8,50% vol.;
Alionza 8,50%;
Ancellotta o Lancellotta 8,50%;
Barbera 8,50%;

Cabernet 8,50%;
Cabernet Franc 8,50%;
Cabernet Sauvignon 8,50%;
Chardonnay 8,50%;
Fortana 8,50%;
Lambrusco 8,50%;
Malbo Gentile 8,50%;
Malvasia di Candia aromatica 8,50%;
Malvasia bianca 8,50%;
Marzemino 8,50%;
Merlot 8,50%;
Montu' 8,50%;
Pignoletto 8,50%;
Pinot bianco 8,50%;
Pinot grigio 8,50%;
Pinot nero 8,50%;
Riesling italico 8,50%;
Sangiovese 8,50%;
Sauvignon 8,50%;
Trebbiano 8,50%.

È consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

Le operazioni di arricchimento da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

È consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» novello 11,00%;
Alionza 10,00%;
Ancellotta o Lancellotta 10,00%;
Barbera 10,00%;
Cabernet 10,00%;
Cabernet Franc 10,00%;
Cabernet Sauvignon 10,00%;
Chardonnay 10,00%;
Fortana 10,00%;
Lambrusco 10,00%;
Malvasia di Candia aromatica 10,00%;
Malvasia bianca 10,00%;
Malbo Gentile 10,00%;
Marzemino 10,00%;
Merlot 10,00%;
Montu' 10,00%;
Pignoletto 10,00%;
Pinot bianco 10,00%;
Pinot grigio 10,00%;
Pinot nero 10,00%;
Riesling italico 10,00%;
Sangiovese 10,00%;
Sauvignon 10,00%;
Trebbiano 10,00%.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia», o «dell'Emilia» possono essere sottoposti anche ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

05A08161

DECRETO 5 agosto 2005.

Modifica del decreto 4 maggio 2005, concernente l'integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.);

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione, dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto 4 maggio 2005 concernente l'integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali, relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.);

Considerato che nella filiera carni fresche, per la sola categoria suinicola, è necessario tener conto della stretta interazione che esiste fra la categoria degli allevatori e quella dei macellatori, e tener conto inoltre del fatto che la tecnica di macellazione e le modalità di taglio della macellazione concorrono alla caratterizzazione della produzione;

Ritenuto pertanto che non appare opportuno per la filiera di cui sopra, enucleare separatamente le due categorie degli allevatori e dei macellatori;

Decreta:

Articolo unico

Le rettifiche introdotte dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 3, del decreto 4 maggio 2005 concernente «l'integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)»., non si applicano, per i motivi riportati in premessa alla filiera suinicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08162

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 agosto 2005.

Criteri e modalità per il finanziamento delle spese promozionali da sostenere nel corso del 2006 da parte di istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento occorre definire — per l'anno 2006 — il modello per la domanda di ammissione al finanziamento e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, i contributi di cui alla legge n. 1083/1954 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.

2. Ai fini della presente circolare si intende per attività promozionale di rilievo nazionale quella volta a rafforzare l'immagine del made in Italy, che abbia ricadute diffuse su un territorio multiregionale ovvero volta a sostenere produzioni tipiche.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti, le associazioni di cui all'art. 1 della «legge» stessa, nonché le Camere di commercio italo-estere iscritte all'albo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2006, approvato dal Ministero.

2. I soggetti beneficiari devono realizzare attività promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attività senza scopo di lucro. Per attività senza scopo di lucro si intende il divieto di distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento dell'organismo. Non rientrano tra i soggetti ammissibili gli enti pubblici e le ONLUS.

Art. 3.

Domanda di ammissione al finanziamento

1. Le domande di finanziamento, da presentare in bollo, sono redatte secondo lo schema previsto (allegato *A*) e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, se già non in possesso del Ministero:

a) statuto;

b) atto costitutivo;

c) composizione degli organi;

d) bilancio relativo all'esercizio precedente;

e) elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo della sede, dei recapiti e del settore merceologico:

f) attestazione riguardante eventuali agevolazioni pubbliche ricevute;

g) mandato ricevuto dalla associazione, ente o istituto (in caso di presentazione della domanda da parte della società di servizi);

h) relazione sulle attività svolte negli ultimi anni;

i) programma promozionale 2006.

3. Nelle domande deve essere specificato il nominativo del referente incaricato di intrattenere rapporti con il Ministero.

4. Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, può dare mandato di esecuzione ad una società di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, è la società di servizi a presentare la domanda di finanziamento, dichiarando di agire «in nome e per conto» del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.

5. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2005. Le domande spedite successivamente a tale data non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

Art. 4.
Presentazione del programma promozionale

1. Alla domanda di finanziamento deve essere, altresì, unito un prospetto riepilogativo (allegato *B*) del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.

2. Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nella scheda (allegato *C*), descrivendo analiticamente:

scelta del mercato estero, con indicazione del settore merceologico interessato;

obiettivo di ciascun progetto;

azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi e dei luoghi);

il ruolo di eventuali soggetti partner;

predeterminazione degli indicatori e standard da applicare alla misurazione dei risultati che saranno verificati a consuntivo;

ammontare e tipologia della spesa al netto di IVA da sostenere per ogni azione;

riepilogo dei costi di ogni progetto al netto di IVA;

elenco delle imprese partecipanti alle azioni promozionali; specificando la percentuale delle imprese che hanno sede nei territori dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

piano finanziario relativo al progetto (da specificare se il progetto è realizzato con risorse proprie e/o con risorse acquisite da soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento ad eventuali introiti relativi al progetto e contributi pubblici diversi da quello atteso dal Ministero).

3. Ad ogni scheda devono essere acclusi in originale i preventivi di spesa, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, in cui sono indicate le spese riferite alle singole azioni al netto di imposta. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.

4. Gli allegati *B*, *C* devono essere trasmessi anche in formato elettronico su floppy disk o CD. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it.

Art. 5.
Ammissibilità del programma promozionale

1. Per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica. La validità tecnico-economica è valutata anche in relazione alla tipologia e alle dimensioni del soggetto proponente;

risultare coerente con le linee d'indirizzo per l'attività promozionale 2006;

essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;

riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.

2. È considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite. Sono escluse, pertanto, le spese relative ad azioni commerciali, quali ad esempio le spese destinate ad istituire e mantenere le reti di vendita, nonché i magazzini ed i depositi per la distribuzione dei prodotti.

3. A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili:

a) organizzazione e partecipazione a fiere estere (in aree comunitarie è consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»);

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it);

c) spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) di massimo due funzionari dell'associazione o ente per assistenza alle imprese durante l'evento promozionale;

d) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera sia su supporto cartaceo che informatico; le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;

e) campagne pubblicitarie su media esteri (riviste, radio e televisione);

f) workshop, show-room, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari, incontri con operatori e giornalisti esteri;

g) spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) di giornalisti e operatori esteri in Italia, di corsi di formazione professionale, conferenze e workshop;

h) apertura sito internet predisposto in lingua estera; sono ammessi aggiornamenti che comportino variazioni strutturali e grafiche sostanziali.

4. Per rendere più efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non sono considerati ammissibili i progetti che nello stesso Paese e per lo stesso settore, riproducono quelli realizzati dall'ICE con finanziamento pubblico.

5. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2006.

Art. 6.
Progetti preferenziali

1. Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attività promozionali nella medesima area geo-economica, tra i progetti in cui si articola il programma promozionale di cui al precedente art. 4, sono considerati preferenziali quelli che prevedono iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti:

consorzi export;

consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri;

camere di commercio italiane all'estero;

camere italo-estere in Italia.

Possono essere considerati, altresì, preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale.

2. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti o singole azioni caratterizzate da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune. Non si considera collaborazione sinergica la mera acquisizione di servizi, ancorché personalizzati, dal soggetto partner.

3. Per essere riconosciuto preferenziale, il progetto deve essere corredato da una preventiva dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, nella quale si esplicita il ruolo ricoperto da questi nell'esecuzione dell'azione promozionale e nella quale il partner indica quali azioni sono a suo carico o eventualmente presentate a valere su altre leggi e si impegna altresì a non richiedere finanziamenti pubblici sulle medesime voci di spesa.

4. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e successivamente alla definizione dell'istruttoria di tutte le domande, ai progetti preferenziali approvati è assicurato un contributo pari al 50% delle spese ammesse, nonché la corresponsione di un anticipo di un importo massimo pari alla metà del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione dell'intero finanziamento.

Art. 7.
Risultati attesi

1. Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di misurazione, gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono:

a) per indicatore il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio la frequenza di accesso al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);

b) per standard il valore atteso di un certo indicatore (ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari).

2. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.

Art. 8.
Approvazione del programma promozionale

1. Il Ministero provvede a dare comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2006. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.

2. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.

Art. 9.
Modifiche al programma promozionale

1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

2. Il programma promozionale già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2006 ed in ogni caso almeno trenta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 10.
Concessione e misura del finanziamento

1. Il Ministero provvede alla emanazione dei singoli decreti di concessione del finanziamento, in base al programma promozionale approvato ed alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del «regolamento», la misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori dell'obiettivo 1). Il calcolo del finanziamento spettante a ciascun organismo è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute.

3. Qualora l'intero programma promozionale o singoli progetti ricevano finanziamenti da altri enti pubblici, la percentuale di contribuzione del Ministero terrà conto di tali contributi al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali.

4. Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione od altre forme di sponsorizzazione, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma.

Art. 11.
Liquidazione ed erogazione del finanziamento

1. La liquidazione del finanziamento avviene in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero:

esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;

valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

esclude le spese non ammissibili.

2. L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del finanziamento, i richiedenti devono indicare con la massima precisione gli estremi bancari necessari per l'accreditamento.

3. Ai sensi della vigente normativa anti-mafia, i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validità, su richiesta del Ministero.

Art. 12.
Presentazione della rendicontazione

1. Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro 3 mesi dalla esecuzione dell'intero programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero o in caso di ritardo nell'invio delle fatture da parte di fornitori esteri, il beneficiario deve presentare il rendiconto delle spese e la relazione sulla esecuzione del programma approvato (allegato *D*).

2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione firmata dal legale rappresentante, che illustra le modalità di esecuzione del programma ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. La relazione si compone di una parte descrittiva generale — comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (allegato *D*) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (allegato *E*).

3. Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

4. Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie e finanziamento approvato dal Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero, per ogni progetto, solo la distinta delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato effettivamente al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalità di pagamento, sottoscritto dal legale rappresentante (allegato *F*). Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (es. numero di bonifico).

5. Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per le eventuali verifiche

6. La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al finanziamento. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro i termini indicati nelle relative richieste.

7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, la rendicontazione può essere corredata da autocertificazioni.

Art. 13.
Ispezioni e verifiche

1. La documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere trattenuta presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in occasione di eventuali controlli.

2. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e l'Amministrazione può revocare il finanziamento concesso e non accogliere successive domande.

Art. 14.
Reperimento delle fonti normative e dei modelli

1. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti al commercio estero» - «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese».

Art. 15.
Come contattare il Ministero

1. L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato in ogni comunicazione scritta.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Dirigente: dott.ssa Orietta Maizza - tel. 06-59647548 06-59932460 - fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it

Vice dirigente: dott.ssa Gabriella Tedone tel. 06-59932420 - e-mail: tedone@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Paola Bastianelli coordinatrice - tel. 06/59932503;

sig.ra Roberta Farelli - tel. 06/59932622;

sig. Antonio Trerotola - tel. 06-59932621;

sig.ra Francesca Di Marco - tel. 06/59932556;

sig.ra Carla Andreozzi - tel. 06/59932544.

Art. 16.
Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2005

Il direttore generale: CAPRIOLI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda in bollo

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto.................... nato a.................... il .... residente in..., nella qualità di legale rappresentante di... (se società di servizi scrivere: «in nome e per conto di associazione, ente, istituto») .... sede legale in .... sede amministrativa in .... telefono n. .... fax n. .... ABI .... CAB .... conto corrente n. .... codice fiscale e/o partita IVA ....

Chiede

un finanziamento sulle spese necessarie per eseguire il programma allegato, composto di n. .... progetti, di rilievo nazionale, di cui n. .... progetti a carattere preferenziale (art. 6).

Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge n. 1083/1954 (istituto, ente, associazione o società di servizi - art. 2).

Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il finanziamento ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

Trasmette, per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, la seguente documentazione (che deve riguardare l'associazione, ente od istituto e non la società di servizi):

1. statuto;

2. atto costitutivo;

3. composizione degli organi;

4. bilancio relativo all'esercizio precedente;

5. elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico;

6. relazione sulle attività svolte;

7. programma promozionale 2006;

8. agevolazioni pubbliche ricevute.

Allega:

il mandato ricevuto dalla associazione, ente od istituto (in caso di presentazione della domanda da parte della società di servizi);

la dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dal partner prescelto (in caso di progetto preferenziale).

Data, ...

firma del legale rappresentante
(ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ALLEGATO *B*

Sintesi programma promozionale 2006

Nome del soggetto proponente	(ed eventuale nome del soggetto attuatore)	numero del progetto	denominazione del progetto	data di svolgimento	paese	settore	costo del progetto importo netto di IVA	finanziamenti pubblici o partecipazione di altri soggetti
.								
.								
.								
.								
.								
.								
.								
.								
.								
.								
.								
.								
.								
.								
.								

Firma del Legale Rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n .445)

ALLEGATO C

Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2006

PROGETTO N.........
DENOMINATO ....
COMPOSTO DI N.........AZIONI

- Scelta del mercato estero (motivi, scopi)...
- Settore merceologico (indicare quali tra quelli sotto specificati)
  - Moda-persona...
  - Meccanica strumentale...
  - Meccanica di consumo..
  - Agroalimentare...
  - Sistema casa...
  - Tempo libero...
  - Chimica-farmaceutica..
  - Elettronica...
  - Plurisettoriale...

- descrizione del progetto...)
- indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire..............................
- descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare) ....
- costo totale del progetto EURO ....al netto di IVA, corredato da uno schema riepilogativo dei relativi preventivi;
- piano analitico dei costi riferiti alle singole azioni del progetto al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero, corredato dei preventivi, controfirmato dal legale rappresentante...
- prospetto del piano finanziario di copertura dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle risorse acquisite dall'esterno, degli eventuali finanziamenti pubblici............ ....
- elenco delle imprese- associate e non – che partecipano al programma (va specificato se tutte le imprese partecipanti hanno sede nei territori dell'Obiettivo 1).................... ....

Data, ...

Firma del Legale Rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n .445)

ALLEGATO *D*

Schema di relazione sull'esecuzione del programma
e dichiarazione attestante la regolarità della documentazione

Al Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25- 00144 Roma

Il sottoscritto ...., nato a ...., il...............
e residente in ...., via ...., cap......................., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.445, in qualità di legale rappresentante dell'organismo (definire se ente, istituto, associazione o *società di servizi*)................con sede legale in ...., Via .... n............. cap.........,
in riferimento alla liquidazione del finanziamento approvato con decreto del Ministero Attività Produttive n.... del .... di Euro ....,
Al fine dell'erogazione del finanziamento le coordinate bancarie sono le seguenti:
ABI..............,CAB ...., CONTO CORRENTE ....
CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA ....

dichiara:

- che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo;
- che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;
- che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Riferisce:

sulla realizzazione del programma denominato ...., composto di n. ..... progetti ....(segue illustrazione del programma realizzato); e allega le schede informative dei progetti ed il prospetto dei costi sostenuti .

Data, ...

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

ALLEGATO *E*

Scheda informativa concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2006
(una per ogni progetto)

PROGETTO N............
DENOMINATO ....
COMPOSTO DI N..........AZIONI

- Attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi)
  ....
- Risultati raggiunti a fronte dell'attuazione della realizzazione dei progetti (come indicato dall'art..4) ....
- Costi sostenuti, ripartiti per ciascuna azione;
  Euro ....
  Euro ....
  e costo totale euro...............................
- Importi relativi a cofinanziamenti di altri enti pubblici Euro ....
- Introiti per pubblicità, servizi, abbonamenti, ecc. Euro.....................
  Totale Euro ....

Data, ...

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445)
....

ALLEGATO *F*

<u>Elenco delle fatture quietanzate relative alle spese</u>
<u>per la realizzazione del programma promozionale realizzato nel 2006 (ex legge 1083/54)</u>

AZIONI	**SPESE PREVENTIVATE**	**SPESE SOSTENUTE**	**ESTREMI DELLE FATTURE/ RICEVUTE FISCALI DI SUPPORTO**					**Data e Modalità di pagamento**
Riportare per ciascun progetto le voci di spesa ammesse dal Ministero	**Riportare, per ogni voce di spesa approvata, i relativi costi come da preventivi presentati unitamente alla domanda di contributo**	**Riportare, per ogni voce di spesa indicata, i costi effettivamente sostenuti**	**Fornitore del servizio**	**Fattura n….. del ……**	**Importo Lordo**	**Iva ***	**Importo Netto**	**Estremi bonifico bancario (per le fatture di importo superiore a Euro 12.500,00)**

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

Progetto 1 Predisposizione catalogo Stampa catalogo ecc.	Euro ….. Euro ….. Euro ….	Euro …. Euro …. Euro …	Rossi spa Bianchi spa	n. …. Del ….. n. … del ….	Euro …. Euro …	Euro ….. Euro ….	Euro …. Euro ….	Bonifico bancario n. del .
1 TOTALE PARZIALE	Euro ……							
Progetto 2 Affitto stand fieristico Allestimento stand Ecc.	Euro …. Euro ….	Euro …. Euro …	Neri spa Verdi spa	n. … del …	Euro …. Euro ….	Euro …. Euro ….	Euro …. Euro …	Data ….
2 TOTALE PARZIALE	Euro …..							
TOTALE GENERALE	Euro …..							

- *in Euro (se in valuta indicare anche il cambio)*

Nota bene: Le fatture/ricevute fiscali non possono essere sostituite da estratti conto, carte di credito, assegni, ecc.

Firma del Legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445)

05A08209

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2005.

Autorizzazione al «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad ampliare la sede di Firenze, via Cavour n. 64 e ad aumentare il numero degli allievi da 15 a 17.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale il «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze corsi di formazione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 di conferma dell'adeguamento degli istituti di psicoterapia riconosciuti dall'ordinamento previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione all'ampliamento della sede di Firenze, via Cavour, n. 64 e l'aumento del numero degli allievi da 15 a 17;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 17 dicembre 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° giugno 2005, trasmessa con nota prot. n. 461 del 6 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» abilitato con decreti in data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ampliare la sede di Firenze, via Cavour, n. 64;

2. Il predetto Istituto è autorizzato ad aumentare il numero massimo degli allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 15 a 17 e, per l'intero anno di corso a 68 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il capo di Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A08159

DECRETO 2 agosto 2005.

Revoca del riconoscimento della sede periferica di Roma dell'istituto «CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva», autorizzato con decreto 27 novembre 2001 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 2001 con i quali l'Istituto CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva è stato autorizzato ad attivare corsi di speciliazzazione in psicoterapia nella sede di Roma;

Considerato che con nota del 28 giugno 2005 il rappresentante legale del suddetto Istituto ha comunicato che la sede di Roma non ha mai attivato corsi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento della sede periferica di Roma dell'Istituto CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva disposto con decreto 30 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il capo di Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A08160

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 agosto 2005.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000. (Deliberazione n. 15131).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, l'art. 187-*septies*, comma 2, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), e l'art. 195, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 62/2005;

Visti l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e l'art. 4 della medesima legge, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

Vista la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, successivamente modificato con delibera n. 14468 dell'11 marzo 2004;

Vista la delibera n. 15086 del 21 giugno 2005 contenente «Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio sanzioni amministrative»;

Ritenuto di dover modificare ed integrare, in conseguenza delle modifiche legislative intervenute, alcune disposizioni contenute nel citato regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, approvato con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successivamente modificato con delibera n. 14468 dell'11 marzo 2004, è modificato come di seguito indicato.

Nell'art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La tabella individua, per ciascun procedimento o fase procedimentale, il termine entro il quale esso deve essere concluso, l'unità o le unità organizzative responsabili e la fonte normativa di riferimento; per i procedimenti e le fasi procedimentali elencati nella sezione IV della tabella sono individuate solo le unità organizzative responsabili.».

Nell'art. 4, il comma 2-*bis* è soppresso ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Per i procedimenti elencati nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti.».

Nell'art. 5:

il comma 2 è soppresso;

il comma 3 è rinumerato come comma 2.

Nell'art. 6, il comma 1-*bis* è rinumerato come comma 2 ed è sostituito dal seguente:

«*2.* Al fine del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti elencati nella sezione III della tabella, la Consob non valuta memorie scritte e documenti pervenuti:

a) relativamente alla parte istruttoria di valutazione delle deduzioni, oltre il centoventesimo giorno successivo alla data di notifica delle contestazioni;

b) relativamente alla parte istruttoria della decisione, oltre il trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione di avvio della stessa».

Nell'art. 7, al comma 4-*bis*, le parole «e delle fasi procedimentali» sono soppresse.

Nell'art. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale sono indicate nella tabella».

Nella tabella allegata al regolamento la sezione III è sostituita dalla seguente:

SEZIONE III **PROCEDIMENTI D'UFFICIO SANZIONATORI**			
PROCEDIMENTI			
129	Irrogazione di sanzioni ai promotori finanziari (art. 196, comma 2, T.U.F.)	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Intermediari *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)

130	Adozione nei confronti di società di revisione dei provvedimenti di: - sospensione del partner - divieto temporaneo di acquisizione di nuovi incarichi - cancellazione dall'Albo (art. 163, commi 1 e 2, lett. a) e c), del T.U.F.)	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Emittenti *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)
131	Procedimenti disciplinari (Titolo X, regolamento del personale)	Divisione Risorse	365 gg. dalla data dell'ultima contestazione degli addebiti
132	Procedimenti disciplinari che comportano la liquidazione dell'assegno alimentare (artt. 66 e 75, comma 6, I parte, e artt. 71 e 80, comma 6, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	400 gg. dalla data dell'ultima contestazione degli addebiti. Il termine è comprensivo della liquidazione dell'assegno alimentare
132-*bis*	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione delle disposizioni in tema di abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*quater*, comma 3 del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Mercati *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)
132-*ter*	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione delle disposizioni in tema di manipolazione del mercato di cui agli artt. 187-*ter* e 187-*quater*, comma 3, del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Mercati *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)

132-*quater*	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della disposizione in tema di tutela dell'attività di vigilanza della Consob di cui all'art. 187- *quinquiesdecies* del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* - Divisione Intermediari - Divisione Emittenti - Divisione Mercati in ragione delle relative competenze *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)
133	Irrogazione **di** sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di intermediari di cui agli artt. 188, 189 e 190 del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Intermediari *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)
134	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di mercati di cui agli artt. 189 e 190 del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Mercati *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)

135	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento di cui all'art. 191 del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* - Divisione Emittenti - Divisione Intermediari (in caso di offerta di quote o azioni di OICR o fondi pensione) - Divisione Mercati (per violazione delle disposizioni di cui all'art. 15, regolamento n. 11971/1999) *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)
136	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di offerte pubbliche di acquisto e scambio di cui all'art. 192 del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* - Divisione Emittenti - Divisione Mercati (per violazione delle disposizioni di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), regolamento n. 11971/1999) *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)

137	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di informazione societaria di cui all'art.193, comma 1, del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* - Divisione Emittenti - Divisione Intermediari (per violazione delle disposizioni in tema di prospetto di quotazione di OICR chiusi) - Divisione Mercati (per violazione delle disposizioni in tema di informazione su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, regolamento n. 11971/1999) *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)
137-*bis*	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni al pubblico di cui all'art. 193, commi 1-*bis* e 1-*ter* del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Mercati *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)
138	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di partecipazioni rilevanti, partecipazioni reciproche e patti parasociali di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Emittenti *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)

139	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sindaci di cui all'art. 193, comma 3, lett. a), del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Emittenti *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)
140	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli amministratori delle società di revisione di cui all'art. 193, comma 3, lett. b), del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Emittenti *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)
141	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di deleghe di voto di cui all'art. 194 del T.U.F.	*Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni:* Divisione Emittenti *Parte istruttoria della decisione:* Ufficio Sanzioni Amministrative	360 gg. (540 gg. se il destinatario del procedimento risiede all'estero)

II. La presente delibera si applica anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della stessa ed avviati successivamente all'entrata in vigore della delibera n. 15086 del 21 giugno 2005.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 agosto 2005

Il presidente: CARDIA

05A08227

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2405
Yen giapponese	136,94
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,369
Corona danese	7,4611
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68825
Fiorino ungherese	243,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0355
Corona svedese	9,3223
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	38,460
Franco svizzero	1,5537
Corona islandese	79,48
Corona norvegese	7,8975
Lev bulgaro	1,9556
Kuna croata	7,3668
Nuovo Leu romeno	3,4621
Rublo russo	35,1900
Nuova lira turca	1,6470
Dollaro australiano	1,6103
Dollaro canadese	1,4976
Yuan cinese	10,0483
Dollaro di Hong Kong	9,6375
Rupia indonesiana	12172,41
Won sudcoreano	1259,73
Ringgit malese	4,6539
Dollaro neozelandese	1,7687
Peso filippino	69,096
Dollaro di Singapore	2,0463
Baht tailandese	50,747
Rand sudafricano	7,9383

Cambi del giorno 12 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2457
Yen giapponese	136,32
Lira cipriota	0,5733
Corona ceca	29,468
Corona danese	7,4618
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68675
Fiorino ungherese	243,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0395
Corona svedese	9,3016
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,515
Franco svizzero	1,5533
Corona islandese	79,02
Corona norvegese	7,8885
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3535
Nuovo Leu romeno	3,5781
Rublo russo	35,2830
Nuova lira turca	1,6870
Dollaro australiano	1,6105
Dollaro canadese	1,4935
Yuan cinese	10,0877
Dollaro di Hong Kong	9,6778
Rupia indonesiana	12207,86
Won sudcoreano	1262,83
Ringgit malese	4,6725
Dollaro neozelandese	1,7616
Peso filippino	69,292
Dollaro di Singapore	2,0558
Baht tailandese	50,849
Rand sudafricano	7,9181

Cambi del giorno 15 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2374
Yen giapponese	135,54
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,418
Corona danese	7,4619
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68360
Fiorino ungherese	244,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4292
Zloty polacco	4,0545
Corona svedese	9,3064
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,499
Franco svizzero	1,5513
Corona islandese	78,69
Corona norvegese	7,9510
Lev bulgaro	1,9554
Kuna croata	7,3601
Nuovo Leu romeno	3,5764
Rublo russo	35,1350
Nuova lira turca	1,6720
Dollaro australiano	1,6036
Dollaro canadese	1,4801
Yuan cinese	10,0194
Dollaro di Hong Kong	9,6128
Rupia indonesiana	12223,04
Won sudcoreano	1255,34
Ringgit malese	4,6478
Dollaro neozelandese	1,7499
Peso filippino	69,016
Dollaro di Singapore	2,0512
Baht tailandese	50,733
Rand sudafricano	7,9640

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A08356-08357-08358

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Ipso-Pharma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 463 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA IPSO-PHARMA nelle forme e confezioni: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml; «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml; «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml; 2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: IPSO Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza (Potenza), via San Rocco, 6, cap. 85033, Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 036571014 (in base 10) 12W1W6 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. 18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto, 17 (controlli).

Composizione:

un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 29,1 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036571026 (in base 10) 12WIWL (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto, 17 (controlli).

Composizione:

un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg.

eccipiente: sodio carbonato anidro 58,2 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml;

Confezione: «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare».

1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036571038 (in base 10) 12W1WY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), Via Dante Alighieri,71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. -18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto, 17 (controlli).

Composizione:

un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036571040 (in base 10) 12W1X0 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto, 17 (controlli).

Composizione:

un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - A.I.C. n. 036571053 (in base 10) 12W1XF (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto, 17 (controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: Ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a Ceftazidima 2 g;

eccipiente: Sodio carbonato anidro 232,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Ceftazidima IPSO Pharma risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036571014 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,40 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,31 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036571026 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml.

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036571038» 1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036571040 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036571053 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036571014 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 036571026 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml; A.I.C. n. 036571038» 1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036571014 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036571026 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036571038 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036571040 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso»1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 036571053 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08232

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Ribbon»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 464 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA RIBBON nelle forme e confezioni: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml; «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml, «2 g polvere per soluzione per infusione»1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Ribbon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Prati, 4, cap. 20145, Italia, codice fiscale n. 02892360153.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 036604015 (in base 10) 12X23H (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. 18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto, 17 (controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 29,1 mg.

Una fiala solvente contiene:

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»

1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036604027 (in base 10) 12X23V (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), via Dante Alighieri,71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto,17 (controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: Ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a Ceftazidima 1 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene:

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036604039 (in base 10) 12×247 (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto, 17 (controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: Ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a Ceftazidima 500 mg.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 58,2 mg.

Una fiala solvente contiene:

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036604041 (in base 10) 12×249 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto, 17 (controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: Ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a Ceftazidima 1 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene:

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione»1 flaconcino polvere - A.I.C. n. 036604054 (in base 10) 12×24Q (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: ventuno mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imola), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo - (Imola) via Ludovico Ariosto, 17 (controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: Ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a Ceftazidima 2 g.

Eccipiente: Sodio carbonato anidro 232,8 mg

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di CEFTAZIDIMA RIBBON risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036604015 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml.

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,40 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,31 euro;

Confezione: AIC n. 036604027 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036604039 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml.

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036604041 «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml.

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036604054 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036604015» 250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 036604027 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml; A.I.C. n. 036604039 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036604015 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036604027 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036604039 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036604041 «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: AIC n. 036604054 «2 g polvere per soluzione per infusione «1 flaconcino polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08231

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Ct»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 465 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA CT nelle forme e confezioni: «250 mg/ 1 ml polvere e solvente per soluzione iniebile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml, «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml, « 1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml, «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara - Sanremo (Imperia), Strada Solaro, 75/77, c.a.p. 18038, Italia, codice fiscale 00071020085.

Confezione: «250mg/ 1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 036590014 (in base 10) 12WNFY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti), Get S.r.l. 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 29,1 mg.

Una fiala solvente contiene:

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036590026 (in base 10) 12WNGB (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. -18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio Attivo: Ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a Ceftazidima 500 mg.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 58,2 mg.

Una fiala solvente contiene:

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione:«1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036590038 (in base 10) 12WNGQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri,71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. -18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo :Ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a Ceftazidima 1 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene:

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione:«1g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036590040 (in base 10) 12WNGS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. -18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: Ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a Ceftazidima 1 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene:

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - A.I.C. n. 036590053 (in base 10) 12WNH5 (in base 32).

Forma farmaceutica: Polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri,71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: Ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a Ceftazidima 2 g.

Eccipiente: Sodio carbonato anidro 232,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di «Ceftazidima CT» risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036590014 «250 mg/ 1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,31 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036590026 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036590038 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036590040 «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036590053 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036590014 «250mg/ 1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare « flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 036590026 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036590038 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036590014 «250 mg/ 1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036590026 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036590038 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036590040 «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 036590053 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08230

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Get»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 466 del 29 luglio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA GET nelle forme e confezioni: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml» 1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml, «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml, «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: GET S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo - Imperia, via Dante Alighieri, 73, c.a.p. 18038, Italia, codice fiscale 00829030089.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 036591016 (in base 10), 12WPF8 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg.

eccipiente: sodio carbonato anidro 29,1 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036591028 (in base 10), 12WPFN (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a Ceftazidima 500 mg.

eccipiente: sodio carbonato anidro 58,2 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036591030 (in base 10), 12WPFQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036591042 (in base 10), 12WPG2 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get SrI. - 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: Ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a Ceftazidima 1 g.

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - A.I.C. n. 036591055 (in base 10), 12WPGH (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di «Ceftazidima Get» risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036591016 «250 mg/l ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,40 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,31 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036591028 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036591030 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036591042 «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036591055 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036591016 «250mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 036591028 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml; A.I.C. n. 036591030 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036591016 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036591028 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036591030 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036591042 «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 036591055 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08229

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Pharmeg»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 467 del 29 luglio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFTAZIDIMA PHARMEG nelle forme e confezioni: «250 mg/1ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere +1 fiala solvente 3 ml, «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml, «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza (PZ), via Dei Giardini, 34, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale 01572000766.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 036579011 (in base 10), 12W9Q3 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 29,1 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036579023 (in base 10), 12W9QH (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia) Via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a Ceftazidima 500 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 58,2 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036579035 (in base 10), 12W9QV (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione:» 1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036579047 (in base 10), 12W9R7 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g.

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - A.I.C. n. 036579050 (in base 10), 12W9RB (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 21 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l. - 18038 Sanremo (Imperia) via Ludovico Ariosto, 17 (Controlli).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: Di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Ceftazidima Pharmeg risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai finì della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036579011 «250 mg/ 1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,31 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036579023 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036579035 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036579047 «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036579050 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036579011 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 036579023 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml; A.I.C. n. 036579035 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036579011 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere + fiala solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036579023 «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036579035 «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036579047 «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 036579050 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esci usivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08228

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flumarin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 482 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUMARIN, anche nelle forme e confezioni: «700 mg compresse» 20 compresse e «350 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine bipartite.

Titolare A.I.C: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, c.a.p. 43100, codice fiscale n. 01697370342.

Confezione: «700 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 028332070 (in base 10), 0V0N16 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.A. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa da 700 mg contiene:

principio attivo: morniflumato 700 mg;

eccipienti: lattosio; crospovidone; ipromellosa; magnesio stearato; sodio laurilsolfato, silice colloidale idrata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Confezione: «350 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine bipartite - A.I.C. n. 028332082 (in base 10), 0V0N1L (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.A. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione granuli e controlli); Lamp S. Prospero S.p.A. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena, via Della Pace n. 25/A (ripartizione e confezionamento).

Composizione: ogni bustina di granulato da 350 mg contiene:

principio attivo morniflumato 350 mg;

eccipienti: saccarosio; aroma di banana; sorbitolo; ipromellosa; crospovidone, aroma di frutta; gomma xantan; aspartame; glicirizzinato d'ammonio; polisorbato 20; sodio laurilsolfato; giallo arancio S (E110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, a carico delle vie aeree (laringiti, tracheiti, bronchiti), dell'apparato O.R.L. (sinusiti, otiti, tonsilliti, faringiti), dell'apparato urogenitale (cistiti, uretriti, prostatiti, vaginiti, annessiti) e dell'apparato osteoarticolare.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 027244, relativo al farmaco: «Flomax» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «700 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 028332070 (in base 10), 0V0N16 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «350 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine bipartite - A.I.C. n. 028332082 (in base 10), 0V0N1L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 028332070 «700 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 028332082 «350 mg granulato per sospensione orale» 20 busline bipartite - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08233

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Hyperphar»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 485 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOMPERIDONE HYPERPHAR nella forma e confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Hyperphar Group S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pascoli Giovanni, 60 - c.a.p. 20129, codice fiscale n. 03777940374.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film «30 compresse:

A.I.C. n. 035957012 (in base 10), 129B8N (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Rivopharm S.A. stabilimento sito in Manno (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo qualità); Merckle Gmbh stabilimento sito in Ulm (Germania), Graf Arco Strasse, 3 (confezionamento e rilascio lotti);

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 58 mg; amido di mais 12 mg; crospovidone 2 mg; polivinilpirrolidone 5 mg; sodio laurilsolfato 1 mg; olio vegetale idrogenato 1 mg; magnesio stearato 1 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; ipromellosa 2,5 mg; macrogol 6000 0,25 mg.

Indicazioni terapeutiche: adulti ed adolescenti (di età superiore a 12 anni e peso uguale o superiore a 35 kg), sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «10 mg compresse rivestite con film «30 compresse A.I.C. n. 035957012 (in base 10), 129B8N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035957012 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08234

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novesina»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 488 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NOVESINA, rilasciata alla società Novartis Farma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, Largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040, codice fiscale n. 07195130153, e apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «0,4% collirio, soluzione» flacone 20 ml (codice A.I.C. n. 009324017) viene autorizzata la Confezione: «0,4% collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0,6 ml (codice A.I.C. n. 009324029).

Confezione: «0 4% collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0,6 ml A.I.C. n. 009324029 (in base 10), 08WKHX (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna), via Modena n. 15 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo ossibuprocaina cloridrato 4 mg;

eccipienti: acido borico 20 mg; acqua demineralizzata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: tonometria con l'apparecchio di Schlötz, esami alle lenti di contatto.

Estrazioni di corpi estranei dalla cornea, preparazione alle iniezioni sottocongiuntivali e retrobulbari, puntura diagnostica della camera anteriore, piccoli interventi operatori (pterigi calazi, escissione di piccoli tumori).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «0,4% collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0,6 ml; A.I.C. n. 009324029 (in base 10), 08WKHX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura;

Confezione: A.I.C. n. 009324029 «0,4% collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0,6 ml RNR medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 009324017 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A08235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastrax»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 437 del 29 luglio 2005

Medicinale GASTRAX.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Giuliani S.p.A., con sede in via Palagi, 2 - Milano, con codice fiscale n. 00752450155.

Confezione:

A.I.C. n. 028357010 - sospensione 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028357022 - 20 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.A., con sede in via Contrada Sant'Emidio - Alanno Scalo (Pescara), con codice fiscale n. 00556960375.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triazolam IG Farmaceutici».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 438 del 29 luglio 2005

Medicinale: TRIAZOLAM I.G. FARMACEUTICI.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede in via S. Rocco, 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. RNNGPP56A0414M.

Confezione:

A.I.C. n. 036628016 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036628028 - «0,125 mg compresse» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: EG S.p.A., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

Con variazione della denominazione in: TRIAZOLAM EG.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Selvi»

Estratto determinazione n. 439 del 29 luglio 2005

Medicinale: CITALOPRAM SELVI.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a., con sede in via Lisbona, 23, Roma, con codice fiscale n. 10717650153.

Confezione: A.I.C. n. 036040018 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

È ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l, con sede in viale G. Richard, 7, Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

Con variazione della denominazione in: Citalopram Teva.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Link»

Estratto determinazione n. 440 del 29 luglio 2005

Medicinale: LINK.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano, 14, Ronco Scrivia, Genova, con codice fiscale n. 00274990100.

Confezioni:

A.I.C. n. 026781070 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 026781106 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

È ora trasferita alla società: Jet Generici S.r.l., con sede in via Mario Lalli, 8, Pisa, con codice fiscale n. 01650760505.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pramidin»

Estratto determinazione n. 441 del 29 luglio 2005

Medicinale: PRAMIDIN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia, Como, con codice fiscale n. 01192270138.

Confezioni:

A.I.C. n. 029246016 - «10» spray rino soluz flacone 400 mg/2 ml;

A.I.C. n. 029246028 - «20» spray rino soluz flacone 1600 mg/4 ml.

È ora trasferita alla società: Sirton Medicare S.r.l., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia, Como, con codice fiscale n. 02856920133.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Narcan»

Estratto determinazione n. 442 del 29 luglio 2005

Medicinale: NARCAN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia, Como, con codice fiscale n. 01192270138.

Confezioni:

A.I.C. n. 023976018 - 1 fiala 1 ml 0,4 mg;

A.I.C. n. 023976020 - «Neonatal» 1 fiala 2 ml 0,04 mg IM IV.

È ora trasferita alla società: Sirton Medicare S.r.l., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia, Como, con codice fiscale n. 02856920133.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calfolex»

Estratto determinazione n. 443 del 29 luglio 2005

Medicinale: CALFOLEX.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia, Como, con codice fiscale n. 01192270138.

Confezioni:

A.I.C. n. 028070023 - «3 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028070035 - «15 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028070047 - «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 028070050 - «15 mg compresse» 10 compresse.

È ora trasferita alla società: Sirton Medicare S.r.l., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia, Como, con codice fiscale n. 02856920133.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Narcoral»

Estratto determinazione n. 444 del 29 luglio 2005

Medicinale: NARCORAL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia, Como, con codice fiscale n. 01192270138.

Confezioni:

A.I.C. n. 028248019 - 10 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 028248021 - 10 compresse 50 mg.

È ora trasferita alla società: Sirton Medicare S.r.l., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia, Como, con codice fiscale n. 02856920133.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandoglobulina»

Estratto determinazione n. 445 del 29 luglio 2005

Medicinale: SANDOGLOBULINA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ZLB Bioplasma Italy S.r.l., con sede in via Vittor Pisani, 19, Milano, con codice fiscale n. 03654150964.

Confezioni:

A.I.C. n. 025199011 - «1 g/33 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 1 g + flacone solvente da 33 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199023 - «3 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 3 g + flacone solvente da 100 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199035 - «6 g/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 6 g + flacone solvente da 200 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199047 - «12 g/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 12 g + flacone solvente da 200 ml + set infusionale.

È ora trasferito alla società: ZLB Behring S.p.a., con sede in piazzale Stefano Turr, 5, Milano, con codice fiscale n. 02642020156.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eudextran»

Estratto determinazione n. 446 del 29 luglio 2005

Medicinale: EUDEXTRAN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Medacta S.A., con sede in 50 Val Fleuri, Lussemburgo.

Confezioni:

A.I.C. n. 022438016 - soluzione fisiologica flacone 500 ml;

A.I.C. n. 022438028 - soluzione glucosata flacone 500 ml.

È ora trasferita alla società: Medacta Italia S.r.l., con sede in via Giorgio Stephenson, 94, Milano, con codice fiscale n. 00514240142.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triazolam Brunifarma».

Estratto determinazione n. 449 del 29 luglio 2005

Medicinale TRIAZOLAM BRUNIFARMA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.r.l., con sede in via Maestra la Barbera, 18 - Santa Flavia, Palermo, con codice fiscale n. 04874220827.

Confezione:

A.I.C. n. 036272058 «0,125 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 036272060 «0,125 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036272072 «0,25 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 036272084 «0,25 mg compresse» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7 - Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

Con variazione della denominazione in: TRIAZOLAM TEVA.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacorten»

Estratto determinazione A.I.C. n. 450 del 29 luglio 2005

Medicinale LOCORTEN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.A., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 07195130153.

Confezione:

A.I.C. n. 020613030 - lozione 30 ml 0,02% (sospesa);

A.I.C. n. 020613042 - 0,02% + 3% crema tubo 30 g;

A.I.C. n. 020613055 - vioformio pomata g 30 (sospesa);

A.I.C. n. 020613067 - vioformio pasta g 15 (sospesa)

A.I.C. n. 020613079 - 0,02 g + 0,5 g crema 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 020613081 - 0,02 g + 0,5 g unguento tubo 30 g;

A.I.C. n. 020613105 - 0,02% + 1% gocce auricolari, soluzione flacone 7,5 ml;

A.I.C. n. 020613117- 0,02% + 1% gocce per mucosa orale, soluzione flacone 7,5 ml;

È ora trasferita alla società: Phidea Pharma s.r.l., con sede in via Aurelio Saffi, 29, Milano, con codice fiscale 04679920969.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

confezione A.I.C. n. 020613030 «0,02% emulsione cutanea» flacone da 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020613042 - «0,02% (vioformio) + 3% (flumetasone) crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 020613055 - «0,02% (vioformio) + 3% (flumetasone) unguento» tubo g 30 (sospesa);

A.I.C. n. 020613067 - «0,02% (vioformio) + 3% (flumetasone) pasta cutanea» tubo 30g (sospesa);

A.I.C. n. 020613079 - «0,02% (neomicina) + 0,5% (flumetasone) crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 020613081 - «0,02% (neomicina) + 0,5% (flumetasone) unguento» tubo 30 g

A.I.C. n. 020613105 - «0,02% (neomicina) + 1% (flumetasone) gocce auricolari, soluzione» flacone 7,5 ml;

A.I.C. n. 020613117- «0,02% (neomicina) + 1% (flumetasone) gocce per mucosa orale, soluzione» flacone 7,5 ml.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alorin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 630 del 29 luglio 2005

Medicinale: ALORIN.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 1, c.a.p. 20100 - Italia, codice fiscale n. 03296950151.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da: A.I.C. n. 034031043 - «10 mg compresse orodispersibili ZYDIS» 20 compresse orodispersibili (sospesa);

a: A.I.C. n. 034031043 - «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse orodispersibili (sospesa).

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti (A.I.C. n. 034031031), «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse orodispersibili (A.I.C. n. 034031043), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A08236

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Epiestrol».

Nella parte dell'estratto provvedimento UPC/II/1817 del 4 aprile 2005, relativa al medicinale EPIESTROL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2005, alla pagina 62, prima colonna, le seguenti confezioni:

«A.I.C. n. 029000015 - «25 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 2 mg;

A.I.C. n. 029000027 - «50 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 4 mg;

A.I.C. n. 029000039 - «100 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 8 mg;»,

devono intendersi espunte.

05A08226

Comunicato relativo alla determinazione 25 luglio 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), recante: «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, con indicazione del regime di fornitura». (Pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2005).

In relazione alla determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 25 luglio 2005, recante «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura», ed in particolare ai medicinali a base di somatostatina (codice ATC: H01CB01), si precisa che risulta confermata la classificazione ai fini del regime di fornitura, così come riportata in allegato.

ALLEGATO

ATC	Principio attivo	AIC	Nome	Descrizione	Classe	Ditta	Prezzo		Regime fornitura
							Prezzo	SSN	
H01CB01	Somatostatina	34005013	SOMATOSTATINA	3 fiale EV 1 mg + 3 fiale solv 2 ml	H	IBP	16,5	7,5	RR
H01CB01	Somatostatina	34005049	SOMATOSTATINA	3 fiale EV 1 mg + 3 fiale solv 2 ml	H	IBP	16,5	7,5	RR
H01CB01	Somatostatina	25337027	MODUSTATINA	1 fiala EV 2 mg + 1 fiala solv 2 ml	H	SANOFI-SYNTHELABO (FR)	142,12	64,6	OSP1
H01CB01	Somatostatina	27013046	IKESTATINA	1 fiala EV 250 mcg + 1 fiala solv 2 ml	H	CRINOS	15,61	7,1	OSP1
H01CB01	Somatostatina	27335013	SOMATOSTATINA	1 fiala EV 250 mcg + 1 fiala solv	H	UCB S.A.	15,61	7,1	OSP1
H01CB01	Somatostatina	24724015	STILAMIN	1 fiala EV 250 mcg + 1 fiala solv 2 ml	H	SERONO	17,39	7,9	RR
H01CB01	Somatostatina	34005052	SOMATOSTATINA	3 fiale EV 2,5 mg + 3 fiale solv 2 ml	H	IBP	41,25	18,75	RR
H01CB01	Somatostatina	33134026	SOMATOSTATINA	1 fiala EV 3 mg + 1 fiala solv	H	PH&T	117,1	53,23	OSP1
H01CB01	Somatostatina	26473025	NASTOREN	1 fiala EV 3 mg + 1 fiala solv 2 ml	H	LEPETIT	148,07	67,3	OSP1
H01CB01	Somatostatina	29026010	RESURMIDE	1 fiala 3 mg	H	I.B.I. LORENZINI	156,19	71	OSP1
H01CB01	Somatostatina	27102021	ETAXENE	1 fiala 3 mg	H	ALFA WASSERMANN	156,24	71,02	OSP1
H01CB01	Somatostatina	27013059	IKESTATINA	1 fiala EV 3 mg + 1 fiala solv 2 ml	H	CRINOS	156,24	71,02	OSP1
H01CB01	Somatostatina	27335025	SOMATOSTATINA	1 fiala EV 3 mg + 1 fiala solv	H	UCB S.A.	156,24	71,02	OSP1
H01CB01	Somatostatina	27906027	ZECNIL	1 fiala EV 3 mg + 1 fiala solv 2 ml	H	FERRING	156,24	71,02	OSP1
H01CB01	Somatostatina	24724027	STILAMIN	1 fiala EV 3.000 mcg + 1 fiala solv 2 ml	H	SERONO	173,58	78,9	OSP1
H01CB01	Somatostatina	34005037	SOMATOSTATINA	3 fiale EV 3 mg + 3 fiale solv 2 ml	H	IBP	142,22	64,65	OSP1
H01CB01	Somatostatina	34005064	SOMATOSTATINA	3 fiale EV 3 mg + 3 fiale solv 2 ml	H	IBP	142,22	64,65	OSP1
H01CB01	Somatostatina	33134038	SOMATOSTATINA	6 fiale EV 1 mg + 6 fiale solv 2 ml	H	PH&T	36,27	16,49	RR

05A08378

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501191/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00